

STATUTO

Associazione culturale e di Promozione Sociale

Art. 1 - Costituzione sede e durata

E' costituita ai sensi ed effetti del D. Lgs. 460/97 e della Legge 383/2000, nonché delle norme del Codice del Terzo Settore ai sensi della Legge n. 106 del 6/6/2016 e D.Lgs. PCM n. 117 del 28/6/2017, l'Associazione culturale e di promozione sociale, senza finalità di lucro, denominata "Controvento".

L'Associazione ha sede legale ed operativa in Via Ceccaroni, 1.

Il sodalizio esplica la propria attività sull'intero territorio nazionale, dell'Unione Europea e di altri Continenti. Con delibera del Consiglio Direttivo può essere modificata la sede legale ed operativa senza necessità di integrare la presente scrittura.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - Scopi e oggetto sociale

Lo scopo principale dell'Associazione è quello di promuovere attività sociali, culturali, artistiche e ricreative, contribuendo in tal modo alla crescita dei propri soci e a una completa formazione umana e sociale fondata sui seguenti principi: difesa di tutti i **diritti umani**; difesa della **vita** dal concepimento alla morte naturale; difesa della **famiglia** naturale fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna; difesa dei **diritti dei genitori a educare** i propri figli che contrasti il diffondersi dell'ideologia gender; difesa e sostegno della **cultura italiana** e locale (cultura intesa in tutte le sue accezioni); difesa e diffusione dell'**identità nazionale** e delle **tradizioni locali**; difesa e sostegno della **lingua italiana**; difesa e sostegno della **religione cattolica**; diffusione e tutela dei **prodotti commerciali italiani** e locali; difesa e sostegno dei cittadini in **difficoltà** economiche e sociali; **lotta contro droga, spaccio e cultura della morte** (eutanasia, gender, utero in affitto, eugenetica etc.) e promozione culturale volta alla sensibilizzazione dei giovani alla cultura della vita; difesa della natura come espressione del creato e promozione della cultura del riciclo contro quella dello scarto; crescita e formazione degli associati secondo i valori di **Dio, Patria e famiglia**.

La associazione culturale, per perseguire gli scopi sopra elencati, ha per oggetto le seguenti attività:

Attività culturali: promuovere e gestire mostre, eventi culturali, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, lezioni, confronti con le istituzioni, progetti e partnership internazionali, istituire e gestire centri di documentazione, archivi e banche-dati

Attività di formazione: organizzare e gestire corsi di aggiornamento teorico/pratici;

Attività editoriale: pubblicazione di libri, giornali e riviste

Attività in ambito sociale: promuovere e organizzare attività per bambini, adulti e anziani; promuovere o sostenere iniziative e progetti che esprimano i valori in oggetto; sportello di ascolto per persone e cittadini in difficoltà; sportello di servizi per le associazioni.

Per il perseguimento di tale scopo svolgerà quant'altro conducente al raggiungimento del fine associativo, come ad esempio: stipulare convenzioni con enti pubblici o privati; accedere, ove sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati; esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; vendere ed affittare attrezzature; commercializzare oggetti, prodotti editoriali e multimediali in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti compiere, in modo non prevalente rispetto all'attività svolta dalla associazione stessa, ed al solo fine del conseguimento dello scopo sociale tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari, finanziarie, bancarie attive e passive non a scopo di collocamento, interessenze e partecipazioni in altre associazioni costituite o costituende aventi oggetto analogo, affine e o connesso al proprio (con esclusione delle attività di cui al d.lgs n.58 del 1998, disciplinante le società di intermediazione Mobiliare).

L'Associazione si può affiliare ad un Ente nazionale di Promozione Sociale riconosciuto dall'Interno e/o dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, potrà altresì aderire ad altri organismi del tempo libero a livello nazionale e internazionale.

Art. 3 - Soci

L'associazione è offerta a tutti coloro che, persone fisiche, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

- Soci fondatori, tutti coloro che risultano firmatari dell'atto costitutivo.

- Soci ordinari, tutti coloro che ne faranno richiesta scritta e che sosterranno con il loro contributo l'attività dell'Associazione.

LB
v.
P

- Soci sostenitori, tutti coloro che ne faranno richiesta scritta e che sosterranno con il loro contributo pari ad almeno il doppio della quota sociale determinata, l'attività dell'Associazione.

- Soci onorari, tutte le persone che hanno contribuito, indipendentemente dalla forma, alla costituzione, alla promozione ovvero al sostentamento dell'associazione. I soci onorari sono tali finché perdura l'attività di "Controvento". I soci onorari non sono obbligati al pagamento della quota associativa annuale, possono partecipare alle assemblee dei soci, portando il loro valido parere e contributo ma non hanno diritto di voto. L'associazione onoraria è proposta dal Presidente al Consiglio direttivo che ne voterà l'approvazione o il diniego. La nomina del socio onorario viene riservata a pochi limitati casi, a soggetti che per motivi personali, familiari, lavorativi non si trovano nelle condizioni di partecipare in modo continuativo alla vita associativa. Hanno però una formazione, competenza, esperienza in aree culturali-organizzative attinenti agli scopi istituzionali tali per cui il loro contributo operativo/teorico anche estemporaneo è ritenuto singolare e significativo. L'associazione onoraria necessita del consenso del soggetto chiamato e con il consenso dello stesso può essere rifiutata.

Per l'ammissione dei nuovi Soci è necessaria la presentazione degli stessi da parte di un Socio regolarmente iscritto ed è subordinata alla ratifica del Consiglio Direttivo. Il diniego di ammissione all'associazione va comunicata per iscritto al richiedente e deve essere obbligatoriamente motivata.

Gli iscritti sono tenuti al versamento di una quota associativa annua, da intendersi quale forma di autofinanziamento il cui importo è fissato dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per recesso, per morosità, per esclusione. Il Consiglio Direttivo può escludere il Socio il cui comportamento venga ritenuto in contrasto con i fini, i principi o l'Ordinamento dell'Associazione o che possano danneggiarne l'immagine.

Tutti gli iscritti partecipano all'Assemblea Generale dei Soci con diritto di voto.

Art. 4 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea generale dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario, il Cassiere.

Art. 5 - L'assemblea Generale dei Soci

È costituita da tutti i Soci effettivi che sono in regola con il versamento della quota sociale. Essa è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente o dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età. L'assemblea Generale dei Soci è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta l'anno e in via straordinaria ogni qualvolta ve ne sia necessità o sia richiesta da almeno un terzo dei Soci iscritti. L'assemblea ordinaria si riunisce entro il mese di aprile per l'approvazione del Bilancio Consuntivi e del Bilancio di Previsione e per tutti i casi proposti dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea nomina il Consiglio Direttivo a mente del seguente Art. 6, il Presidente e il Vice Presidente scelti tra i soci fondatori.

L'Assemblea Generale dei Soci è validamente costituita, in prima convocazione, se rappresentata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione con qualsiasi presenza. Le sue deliberazioni, assunte con la maggioranza semplice dei presenti, forniscono indicazioni per la conduzione dell'Associazione in materia vincolante.

Compete inoltre all'Assemblea indicare gli indirizzi generali dell'Associazione, deliberare sulle modifiche del presente Statuto, decretare lo scioglimento dell'Associazione e la destinazione del suo patrimonio. Le delibere concernenti la composizione e i poteri del Consiglio Direttivo, le modifiche al presente Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la destinazione del suo patrimonio devono essere assunte con tanti voti favorevoli che rappresentino la maggioranza

dei tre quarti dei soci presenti in assemblea, compresi, in ogni caso tra questi, i voti di almeno la metà dei Soci Fondatori.

La convocazione dell'Assemblea è disposta tramite avviso contenente la data, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno. Tale avviso dovrà essere affisso presso la Sede Sociale, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, entro il 30 di Aprile, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente, con la modalità del voto palese, e per fornire al Consiglio le linee programmatiche per il successivo ed una volta ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali.

LB
PV

Direttivo, provvedere ai pagamenti e alle competenze contabili, provvedere alla conservazione delle proprietà dell'Associazione e alla spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Bilancio

L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Cassiere e il Segretario devono formare il rendiconto economico e finanziario ed il Consiglio Direttivo deve compilare la relazione sull'andamento della gestione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Art. 10 - Entrate dell'Associazione

L'Associazione dispone delle seguenti entrate, da versare su apposito conto corrente intestato all'Associazione:

- dalle quote annuali dei Soci;
- redditi derivanti dallo svolgimento della propria attività;
- versamenti volontari degli associati;
- dai contributi delle Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti Pubblici e Privati, privati cittadini.

La quota sociale deve essere pagata entro il 30 gennaio di ogni anno ed è dovuta per tutto l'anno solare, qualunque sia il momento in cui avviene l'iscrizione.

Art. 11 - Regolamenti interni

Il Consiglio Direttivo ha il potere in via generale di produrre regolamenti interni, non in contrasto con il presente Statuto.

Art. 12 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento, cessazione ed estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati. Verificatosi lo scioglimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguono gli stessi scopi dell'Associazione.

Art. 13 - Norma transitoria e finale

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, allo statuto ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.

I Soci fondatori

LORENZO BONATTI

PAOLO VOLPE

LAURA BORGOGNONI

ETTORE PASCI

LUIGI BORGOGNONI

Lorenzo Bonatti
Paolo Volpe

Laura Borgognoni
~~ETTORE PASCI~~

Luigi Borgognoni

Ogni Socio ha diritto ad un voto singolo esercitabile anche mediante delega. Ogni Socio può rappresentare per delega un solo altro Socio. La votazione avviene solitamente per alzata di mano. Su decisione del Presidente e per ragioni particolari, la votazione può essere effettuata, a sua discrezione, a scrutinio segreto. Il Presidente, in questo caso, sceglie fra i presenti due scrutatori. Le deliberazioni dell'Assemblea sono annotate in apposito verbale redatto e firmato dal Segretario e dal Presidente.

Art. 6 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri nominati dall'Assemblea: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, due consiglieri. Essi durano in carica sei anni o fino a revoca o dimissioni e sono scelti tra i Soci Effettivi. Ogni membro del Consiglio Direttivo può essere rieletto. In caso di recesso di un membro del Consiglio Direttivo si dovrà provvedere alla surroga con il primo fra i candidati non eletti.

Se per qualsiasi ragione viene meno la maggioranza dei Consiglieri, anche dopo aver inserito tutti i candidati non eletti, l'intero Consiglio Direttivo deve intendersi decaduto e occorre procedere alla sua rielezione con la convocazione dell'Assemblea Ordinaria.

Sono compiti del Consiglio Direttivo: eleggere il Segretario e il Tesoriere, curare la gestione dell'Associazione secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea, decidere sull'ammissione di nuovi Soci e sulla loro esclusione, stabilire l'affidamento di mansioni specifiche ai soci ritenuti adatti a svolgere compiti particolari, disporre l'ammontare della quota annuale di iscrizione dei Soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la Sede Sociale o in altro luogo, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta richiesta da almeno tre membri di esso.

Di regola la convocazione è fatta almeno tre giorni prima dell'adunanza, salvo che nei casi di urgenza nei quali può avvenire telefonicamente, telegraficamente o per posta elettronica almeno un giorno prima di quello della riunione.

Per l'ammissione di nuovi Soci il Consiglio direttivo può riunirsi in urgenza, senza il termine previsto di un giorno, anche in videoconferenza e convalidare l'ammissione con una mail invita all'indirizzo dedicato al Consiglio stesso.

Le riunioni sono valide senza la formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i componenti.

La convocazione del Consiglio Direttivo è ritenuta valida con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Le decisioni assunte saranno valide solo se approvate dalla maggioranza dei Consiglieri presenti; in caso di parità, vale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo dovranno risultare da apposito verbale che sarà stilato dal Segretario. Qualora un membro del Consiglio Direttivo risulti assente ingiustificato per tre riunioni consecutive, dovrà intendersi automaticamente decaduto e sarà sostituito dal primo dei non eletti fino alla scadenza del naturale mandato.

Art. 7 - Il Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Egli potrà delegare al Cassiere e/o al Segretario la gestione del conto corrente dell'Associazione. Egli ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci e del Consiglio Direttivo. Al Presidente spetta di convocare e presiedere l'Assemblea Generale dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo, seguire e controllare le attività dell'Associazione, secondo le direttive e le

deliberazioni assunte dall'Assemblea Generale dei Soci, nonché tutte le attività che verranno svolte dall'Associazione.

In caso di assenza o impedimento temporanei del Presidente le funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che può per particolari esigenze tecnico-scientifico, avvalersi di consulenze esterne.

Art. 8 - Vice Presidente, Segretario, Tesoriere

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente con pieni poteri in caso di sua assenza o impedimento.

Sono compiti del Segretario: provvedere alla gestione dell'archivio dei Soci, provvedere all'aggiornamento e alla conservazione dei Libri Sociali (dei verbali delle Assemblee Generali dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo), curare la convocazione delle adunanze e i rapporti con i Soci, curare su espresso mandato del Presidente, la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea Generale dei Soci.

Sono compiti del Tesoriere: curare la riscossione delle quote associative secondo quanto stabilito dal Consiglio

